



## Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza

Settore IV: Sviluppo Urbano



**Autorizzazione paesaggistica**

Documento inviato esclusivamente in via telematica, ai sensi dell'art. 47, del D.Lgs. n. 82/2005.

<b>Data</b>	<b>martedì 6 ottobre 2020</b>
<b>Prot. n.</b>	<b>19063</b>
<b>Riferimento</b>	<b><i>Istanza di V.I.A. nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale per il progetto "Rifacimento da semplice terna a doppia terna della linea a 132 kV T.153 "La Casella - Broni - Arena Po" tra la stazione elettrica "La Casella" e la Cabina Primaria "Arena Po" e delle linee interferenti T.221 a 220 kV "Tavazzano Est - Sarmato" tra il p. 82 e il p. 84 e T. 860 a 132 kV "Arena PO - Copiano - Cortelona" tra il p. 52 e la cabina primaria "Arena Po".</i></b>
<b>Allegati n.</b>	-
<b>OGGETTO</b>	<b>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 3/2020</b>

**DECRETO LEGISLATIVO 22.1.2004, N. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO" – ART. 146, c. 9  
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 3/2020 IN CAPO A TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### VISTA

L'istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale (ex art. 27 D.Lgs. 152/2006) relativamente al progetto in oggetto, con la quale è stata contestualmente formulata richiesta di rilascio del seguente titolo abilitativo in materia ambientale: Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) da comprendere nel Provvedimento Unico;

#### ACCERTATO

Che le aree oggetto di intervento ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico, vincolate ex Parte III del D.Lgs. n. 42/2004, ed in particolare ex art. 142, c. 1, lett. c): relativamente al Rio Boriaco e al Rio Carogna, iscritti, nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza dal Decreto Reale 13.05.1937, n. 8285, rispettivamente, ai nn. 327 e 331, anche quelle relative al torrente Bardoneggia, iscritto al n. 334, ed al Rio Sguazzo e Panaro, iscritto al n. 324, oltre che del Fiume Po, iscritto al n. 1 in quanto ricadenti entro la fascia di 150 metri di profondità a tutela di tali corsi d'acqua;

#### RICHIAMATO

Il proprio parere favorevole espresso in data 28.07.2017, prot. n. 14408, inviato via PEC a:

1. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete;
2. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento;
3. SOCIETA' TERNA RETE S.P.A. - Direzione Territoriale Nord-Ovest;

con il quale si è accertata relativamente ai seguenti profili:

- La conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica, ovvero: Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio;
- La conformità rispetto alle interferenze con le strade comunali;
- La conformità rispetto ai vincoli di carattere culturale e paesaggistico: in quanto le opere in progetto ricadono nelle zone paesaggistiche sopra richiamate;
- La conformità rispetto ai vincoli idrogeologici, che non sono presenti nell'area di progetto;

#### DATO ATTO

Quindi che condizione preliminare e propedeutica all'approvazione del progetto presentato ed al rilascio dell'Autorizzazione Unica di VIA, è la richiesta e l'ottenimento della prescritta Autorizzazione Paesaggistica ai sensi e secondo il procedimento disciplinato dall'art. 146 dello stesso Codice;

#### ACCERTATA

La conformità positiva dell'intervento proposto alla pianificazione sovraordinata e l'esistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta, previo parere, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Parma e Piacenza;

#### DATO ATTO

Che con nota acquisita con prot. 25792/DVA del 08/11/2017, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ha già comunicato che *"in relazione agli aspetti di tutela paesaggistica la completezza e adeguatezza della documentazione [...] deve essere compiuta dai comuni [...], enti competenti in materia di tutela paesaggistica per effetto della subdelega operata dalla L.R. 23/2009"*;

#### FATTO PRESENTE

Che in data 18.02.2019 è stato concluso il procedimento di VIA con l'emanazione del D.M. n. 38, relativo al progetto in oggetto e che a seguito della seduta della conferenza di servizi del 18.03.2019, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali, con nota prot. 8338 del 20/03/2019, acquisita con prot. 7070/DVA del 20/03/2019, *"visti i pareri delle soprintendenze competenti sopra riportati"* ha espresso *"parere favorevole alle opere in progetto"* con prescrizioni e precisazioni, *"fermo restando le prescrizioni già impartite con parere MiBAC n. prot. 22106 del 21/08/2018"*, reso nell'ambito del procedimento di VIA;

#### CONSIDERATO

Che tale nota costituisce, di fatto, data la natura speciale del procedimento in oggetto, il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza, da rendere preliminarmente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, di cui, ordinariamente, al comma 8, dell'art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004;

#### DATO ATTO

- Che l'autorizzazione paesaggistica deve essere sostenuta da una adeguata motivazione, anche quando consista in un provvedimento positivo e che funzione della motivazione è quella di permettere alla Soprintendenza la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'Ufficio Ambiente comunale, responsabile del procedimento, in ordine al giudizio di compatibilità del progetto proposto con la tutela dei luoghi e che il contenuto della motivazione è costituito dalla verifica di conformità alla pianificazione paesistica oltre che dalla valutazione in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici dell'intervento ed al suo inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale;
- Che l'autorizzazione paesaggistica, il cui rilascio è in capo al sottoscritto Responsabile del Settore Sviluppo Urbano, ai sensi dell'art. 44/III della Disciplina Normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio comunale, ai fini della compatibilità paesistica costituisce provvedimento separato, autonomo e preliminare al rilascio del titolo edilizio;

#### RICHIAMATA

La determinazione del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Internazionali, della Regione Emilia Romagna, n. 13823, del 31.12.2009, con la quale, per quanto riguarda questa Amministrazione Comunale, è stata svolta positivamente la verifica di adeguatezza in merito ai requisiti di

competenza tecnico-scientifica e di organizzazione, finalizzati all'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, così come prescritto dall'art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004;

#### VISTO

Che in Regione Emilia Romagna l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è il Comune, prima in forza della L.R. n. 26/1978, successivamente in forza di quanto stabilito dalla L.R. 24.03.2000, n. 20, all'art. 40-decies, come introdotto dalla L.R. 30.11.2009 n. 23, art. 1 ed infine, oggi, dall'art. 70, della L.R. 21.12.2017, n. 24;

#### VISTI

- Le valutazioni sopra riportate;
- L'art. 44/III del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- L'art. 146 del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;
- L'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*;
- L'art. 70, della Legge Regionale n. 24, del 21.12.2017 *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*;

#### DATO ATTO:

Che il funzionamento del Settore IV Sviluppo Urbano è stato affidato al sottoscritto, con provvedimento sindacale n. 31, in data 30.12.2019;

#### ACCERTATA

La propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

#### FATTO RILEVARE

Che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della Responsabile del Procedimento, del Responsabile del Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri aspetti indicati dagli articoli del predetto Codice di Comportamento;

#### RILASCIA

**A TERNA RETE ITALIA S.P.A., l'Autorizzazione Paesaggistica n. 3/2020, relativamente alla Istanza di V.I.A. nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale per il progetto "Rifacimento da semplice terna a doppia terna della linea a 132 kV T.153 "La Casella - Broni - Arena Po" tra la stazione elettrica "La Casella" e la Cabina Primaria "Arena Po" e delle linee interferenti T.221 a 220 kV "Tavazzano Est - Sarmato" tra il p. 82 e il p. 84 e T. 860 a 132 kV "Arena PO - Copiano - Cortelona" tra il p. 52 e la cabina primaria "Arena Po"**

#### E RAMMENTA

- 1. che ai sensi del comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;**
- 2. che il termine di efficacia della presente autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, ovvero il giorno di rilascio del provvedimento unico regionale di VIA;**
- 3. che i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;**

**4. che la presente Autorizzazione Paesaggistica verrà immediatamente comunicata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Parma e Piacenza, alla Regione Emilia Romagna ed all'Amministrazione Provinciale di Piacenza.**

La presente Autorizzazione Paesaggistica verrà registrata in apposito elenco delle autorizzazioni rilasciate, istituito presso lo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco viene trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

#### **AVVISA INFINE**

Che la presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE SVILUPPO URBANO  
*ing. Silvano Gallerati*

